

ALLEGATO "A" al
N. 52.067 di Repertorio
N. 31.380 di Raccolta

STATUTO
Dell'Organizzazione di Volontariato
"COMUNITÀ SANTA MARIA DELLA VITA ODV"
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: **"COMUNITÀ SANTA MARIA DELLA VITA ODV"**, con sede legale nel Comune di ARGELATO (BO), associazione riconosciuta, operante senza fini di lucro.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e sopresse sedi secondarie e uffici in linea con gli indirizzi presi dall'Associazione e sottostanti alle direttive degli organi sociali dell'Associazione stessa.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

FINALITA' E OGGETTO

Art. 4

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di rendere testimonianza di un Cristo vivo in mezzo agli uomini, ponendosi quali strumenti vivi ed attivi per l'evangelizzazione nel mondo attraverso la fede e la carità.

L'associazione è apartitica, apolitica e non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale consistente nell'assistenza, accoglienza e sostegno delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Essa è costituita da persone liberamente associate, desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso sociale, civile e cristiano.

Nello svolgimento della sua attività l'Associazione si avvarrà pertanto in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, ai quali potrà essere eventualmente riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nell'attività associativa previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con quella di associato.

Art. 5

L'associazione svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) formazione e informazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sani-

tari, culturali, formativi o lavorativi e servizi sociali a bassa soglia rivolti a persone maggiorenni che si trovano in condizioni estreme di emarginazione e prive di punti di riferimento e di risorse, temporaneamente presenti sul territorio, e non residenti anagraficamente a Bologna e servizi di co-housing.

o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

q) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

r) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

s) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

t) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

v) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

w) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

y) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

x) organizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali di accoglienza, consulenze, ascolto, sostegno e servizi culturali nell'ambito di centri antiviolenza con la finalità di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne e sui figli.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

- realizzare iniziative atte all'accoglienza presso la Comunità e presso sedi diverse, all'assistenza ed al sostegno di persone svantaggiate, anche avvalendosi della collaborazione di personale specializzato.
- offrire assistenza gratuita alle persone socialmente disaggiate, eventualmente anche proposte da Enti privati o pubblici con cui si potranno instaurare rapporti di collaborazione;
- porre in atto iniziative, interventi e progetti finalizzati a offrire servizi di supporto a favore di soggetti in stato di disagio psicofisico e svantaggio, al fine di migliorarne il benessere;
- agevolare la cooperazione fra reti di altri soggetti del territorio svolgono attività similari;
- interessare e coinvolgere con ogni più appropriato mezzo gli enti pubblici, le USSL, i mezzi d'informazione e la società in genere ai problemi e alle necessità delle persone emarginate e disaggiate ed alle relative cause scatenanti tali situazioni.
- Organizzare ritiri spirituali in località di culto;
- Provvedere alla stampa e diffusione gratuita di bollettini informativi inerenti alle proprie attività e prevedere attività di incremento della visibilità sui

Social Network, community e le piattaforme web;

- Fare in genere, anche se sopra non specificato, tutto quanto sarà ritenuto necessario per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro famigliari, nonché verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, tra cui, a titolo esemplificativo:

ovvero altre attività, diverse da quelle di interesse generale esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

ASSOCIATI

Art. 6

L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati, che possono essere fondatori od ordinari.

Sono fondatori gli associati che hanno costituito l'Associazione.

Possono essere associati ordinari tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali che condividono ed accettano le finalità e gli scopi dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

Gli associati nel periodo durante il quale rivestono tale qualifica, devono partecipare alla vita associativa garantendo la loro presenza ed il loro operato in maniera costante, escludendo espressamente la temporaneità del rapporto associativo, sotto qualsiasi forma.

Con delibera del Consiglio Direttivo sono ammessi come associati onorari le persone che operano o che hanno operato con particolare impegno a favore dell'associazione. L'associato onorario non paga nessuna quota associativa.

Art. 7

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta dell'interessato.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto minorenne, la stessa dovrà essere altresì sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La deliberazione è comunicata dal Consiglio direttivo all'interessato ed annotata nel libro degli associati entro 30 (trenta) giorni.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio direttivo deve motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati entro sessanta giorni.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della deliberazione di rigetto, l'aspirante associato ha la facoltà di richiedere che l'assem-

blea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile.

Art. 8

Gli associati hanno tutti uguali diritti e doveri.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate degli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione
- versare la quota associativa annuale, ad esclusione dei soci onorari;
- a prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.
- i soci hanno diritto a:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - ad accedere alle cariche associative;
 - eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età;
 - chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - essere informati sull'attività associativa;
 - esaminare i libri sociali, con possibilità di ottenerne copia sostenendone le spese, previa richiesta di appuntamento presso l'ufficio competente (Art. 25 del presente statuto).

Art. 9

a) La qualità di socio può venir meno/si perde:

- b) per decesso;
- c) per recesso;
- d) per decadenza a causa mancato versamento della quota associativa;
- e) per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione;
 - per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto economico-patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso ha effetto a partire dall'annotazione sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica. Nel corso dell'Assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci che deve avvenire tempestivamente a cura del Consiglio direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza dell'associato, senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto, espulso, escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all'associazione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né vanta alcun diritto sul fondo comune o sul patrimonio dell'associazione

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

PATRIMONIO E FONDO COMUNE

Art.10

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni conferiti all'atto della costituzione giuridica dell'Associazione;
- lasciti e donazioni pervenuti a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento l'Associazione ha un fondo comune, che sarà alimentato da:

- quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'assemblea degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionale
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, se previste
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

- È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

- Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.11

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se obbligatorio per legge

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12

L'assemblea, regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

L'assemblea quale massimo organo deliberativo dell'associazione:

- nomina e revoca, tra gli associati maggiorenni, i membri del Consiglio direttivo e i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio al 31 dicembre di ogni anno predisposto dal Consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati e sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- ratifica l'entità delle quote associative annuali stabilite dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
- esamina i problemi di ordine generale, fissa le direttive per l'attività dell'Associazione nonché discute e delibera sulla relazione annuale dell'attività sociale predisposta dal Consiglio direttivo.

Art.13

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio provinciale, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo.

Inoltre, essa deve essere convocata ogni qualvolta ciò sia richiesto dal presidente dell'Associazione o da un terzo del Consiglio direttivo o da un decimo degli associati.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante:

- avviso scritto inviato agli associati, a mezzo posta ordinaria ovvero per il tramite di strumenti telematici (e.mail, pec, chat,...), almeno 15 giorni prima della riunione, oppure
- pubblicazione dell'avviso di convocazione sul notiziario dell'Associazione, spedito agli associati, almeno 15 giorni prima della data della riunione, oppure

- affissione dell'avviso di convocazione nella sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione, a far tempo dal giorno successivo a quello dalla prima convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti gli associati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed i revisori, se nominati.

Art.14

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati fondatori ed ordinari in regola col versamento della quota sociale, nonché gli associati onorari.

Il diritto di voto spetta a tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno 1 anno nel libro soci.

Prevedendo l'eventuale partecipazione telematica in relazione alle nuove tipologie di scambi telematici basate su supporti "non convenzionali" (art. 2370, ultimo comma, c.c.).

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'atto di convocazione. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art.15

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per le modificazioni dello statuto occorre la presenza, in prima convocazione, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Art.16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo, eletto dai presenti.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da persona nominata dal Presidente.

Le deliberazioni prese dall'assemblea saranno fatte constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art.17

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea degli associati.

Possono far parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

Il Consiglio direttivo ha il compito di promuovere e di attuare tutte le iniziative necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale.

Al Consiglio direttivo compete inoltre di:

- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano riservate ad altri Organi

sociali;

- organizzare il funzionamento dell'Associazione;
- predisporre il bilancio annuale, dal quale dovranno risultare tutte le entrate previste dall'art.10 nonché il loro utilizzo, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea corredato da una relazione sull'attività dell'Associazione;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali annuali dovute dagli associati, da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea;
- predispone l'eventuale Regolamento interno, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea;
- redige il bilancio sociale nei casi e modi previsti dall'art. 14, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, ovvero cura gli adempimenti previsti dall'art. 14, comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi, rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art.18

Il Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il segretario del Consiglio e il tesoriere.

Art. 19

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

I Consiglieri cessati in corso di mandato, vengono sostituiti dai primi dei non eletti o, in mancanza, da Consiglieri nominati per surroga dal Consiglio Direttivo, salva ratifica della prima assemblea.

Le dimissioni, o comunque il venir meno della maggioranza del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dell'intero Consiglio e il conseguente dovere, per il Presidente, di convocare entro 20 giorni l'assemblea per le nuove elezioni.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno i 2/3 dei membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato a mezzo e.mail, sms, whatsapp, alle riunioni almeno tre giorni prima della data di convocazione; in caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato nelle ventiquattr'ore mediate fax o telegramma.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 21

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza, nell'ordine dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio a ciò designato dagli altri membri presenti.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza, da persona designata da che presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto processo verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Art. 22

La rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e la firma sociale spettano al Presidente.

Il Presidente dirige l'Associazione ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. Cura, altresì, l'osservanza delle norme statutarie ed il perseguimento dei fini dell'Associazione.

Il Presidente può essere revocato solo per giusta causa.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente.

Art. 23

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Art. 24

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui ven-

gono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.

- Il registro dei volontari

Prevvia istanza scritta da presentare al Consiglio Direttivo, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali entro trenta giorni dalla richiesta.

ESERCIZI SOCIALI

Art.25

Gli esercizi si aprono il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione (Art. 8 del presente statuto).

SCIoglimento

Art.26

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione per qualsiasi causa il patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea, che delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art.27

Per i casi non previsti dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia

NORMA TRANSITORIA

Art. 28

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17 la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

F.to GAMBERINI Rossella

F.to Marco Orlandoni Notaio

Io sottoscritto dottor Marco Orlandoni, Notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Bologna, certifico che la presente è copia su supporto informatico, conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs n. 82/2005.

F.to Marco Orlandoni Notaio